

Regione Puglia Segutariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 75 del 26/04/2016

Schema di Legge Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio necessario alla liquidazione del compenso riconosciuto a favore del Commissario ad acta ing. Vincenzo Guerra a seguito del Decreto di pagamento pronunciato dal Tar Puglia sezione Prima n. 241 del 24.02.2016





REGIONE PUGLIA

Proposta di Legge Regionale

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Schema di Legge Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio necessario alla liquidazione del compenso riconosciuto a favore del Commissario ad acta ing. Vincenzo Guerra a seguito del Decreto di pagamento pronunciato dal Tar Puglia sezione Prima n. 241 del 24.02.2016

Con decreto di pagamento n. 241 del 24.02.2016, il TAR Puglia-Sezione Prima liquidava in euro 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue/00) il compenso che la Regione Puglia dove corrispondere al Commissario ad acta Ing. Vincenzo Guerra a seguito del ricorso numero R.G. n. 2097/2011 proposto dalla società TRE (Tozzi Renewable Energy) SpA.

Il commissariamento è insorto nel corso di lungo iter amministrativo iniziato con la presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica da parte della suddetta società avvenuta in data 28/07/2008 e relativa ad un parco eolico da 141 MW costituito da n. 47 aerogeneratori. Successivamente, in data 03/09/2009 la TRE SpA proponeva ricorso presso il TAR Puglia avverso il silenzio sull'istanza di AU. Il Servizio Energia, in data 29/09/09, comunicava all'Avvocatura Regionale che, ai sensi dell'art. 14 "Disposizioni transitorie" comma 1 del Regolamento Regionale n. 16/2006, il procedimento era da intendersi sospeso, in quanto era possibile realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali si fossero dotate di apposito piano regolatore denominato PRIE; si trattava di un blocco procedimentale venuto meno solo effetto della sentenza n. 344 del 26.11.2010 della Corte Costituzionale che sanciva l'annullamento della Legge Regionale n. 40/2007 con la quale era stato recepito il suddetto R.R. n. 16/2006.

Il ricorso veniva comunque accolto con sentenza n. 2729 del 18/11/09, ed il Servizio Energia, in data 12/01/2010, inoltrava alla Società richiesta della documentazione bancaria prescritta dall'art. 4 LR n. 31/08, assegnando a tal fine un termine di 20 giorni; TRE SpA riscontrava la richiesta soltanto in data 22/07/2011. Ai fini della convocazione della CdS, inoltre, in aggiunta alla documentazione bancaria, era necessario che la proponente fosse in possesso della comunicazione da parte della competente autorità ambientale dell'esito della procedura di verifica di VIA o dell'avvenuto inizio della procedura di VIA, come disciplinato dal paragrafo 2.3.3 "Requisiti necessari a promuovere la conferenza di servizi" della DGR n. 35/07. A tal riguardo, la Società aveva presentato il 28/07/08 istanza di verifica di VIA al Settore Ambiente della Provincia di Foggia, oggetto anch'essa di ricorso al TAR sull'accertamento del silenzio nel 2009, poi accolto consentenza n. 2730 del 18/11/2009. Prima della decisione del TAR, tuttavia, la Provincia di Foggia, con DD n. 3597 del 03/11/09, disponeva l'assoggettamento a VIA per l'impianto eolico proposto; tale determinazione veniva impugnata dalla Società dinanzi al TAR che, con ordinanza n. 89 del 28/01/2010, ne sospendeva l'efficacia e ne ordinava il riesame. Con DD n. 892 del 23/03/2010 la Provincia di Foggia confermava l'assoggettamento a VIA; la Società depositava, quindi, istanza di VIA e di valutazione di incidenza in data 02/05/2011 adeguando il progetto con lo stralcio di alcuni aerogeneratori per i quali la Provincia di Foggia aveva già espresso parere ambientale contrario in sede di verifica di assoggettabilità a VIA con la DD n. 892 del 23/03/2010.

Nelle more del procedimento interveniva la DGR n. 3029/2010 che introduceva la procedura telematica per il rilascio dell'AU, alla quale era soggetta l'istanza della TRE SpA per effetto del combinato disposto dei punti 7.1 e 7.2 e del punto 7.3 della medesima delibera.





REGIONE PUGLIA

Sempre in data 02/05/2011, la Società presentava istanza telematica di AU ai sensi della DGR n. 3029/2010 e, successivamente, ricorso presso il TAR Puglia al fine di ottenere l'esecuzione della succitata Sentenza n. 2729 del 18/11/2009, richiedendo al contempo la nomina di un Commissario ad acta.

Il Servizio Energia pertanto, nonostante fosse ancora in attesa dell'esito della procedura di VIA da parte della Provincia di Foggia e nonostante la società avesse intrapreso una variazione della soluzione di connessione con il gestore di rete TERNA SpA che non aveva ancora rilasciato il proprio benestare sul nuovo progetto elettrico, espletava l'istruttoria telematica dell'istanza della TRE SpA e con nota del 24/04/2012 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14/06/2012.

In data 14/06/12 si svolgeva la CdS durante la quale la Società comunicava di aver ottenuto dal TAR Puglia la nomina del Commissario ad Acta per il procedimento de quo nella persona dell'ing. Di Monte. Il Servizio Energia, vista la perdurante inerzia da parte della competente Autorità ambientale in ordine all'istanza di V.I.A., in esercizio del potere sostitutivo previsto dal paragrafo 2.3.4 della D.G.R. n. 35/2007, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale al fine di provvedere all'adozione della determinazione sostitutiva.

l'ing. Di Monte, in qualità di commissario ad acta, mai insediatosi presso gli Uffici della Regione Puglia, con nota acquisita il 13/07/12, richiedeva all'Ufficio Energia documentazione inerente il procedimento in oggetto, a cui si forniva riscontro il 06/09/12. In seguito il TAR Puglia, con ordinanza n. 1679 del 13.12.2013, nominava l'ing. Vincenzo Guerra in qualità di commissario ad acta per il procedimento, in sostituzione dell'ing. Di Monte dimissionario. Seguiva un lungo ed articolato iter amministrativo curato dall'ing. Guerra, protrattosi per oltre due anni e conclusosi con il provvedimento prot. 54 del 12.01.2016 di autorizzazione unica relativa ad un impianto eolico da 33 MW costituito da 11 aerogeneratori (rispetto ai 47 del progetto iniziale).

Con nota prot. n. 701 del 26/02/2016, il commissario ad acta ha trasmesso la richiesta di liquidazione delle spese.

In merito alla suddetta richiesta si osserva che le stesse ammontano ad euro 2.000,00 (duemila/00) quale compenso spettante al Commissario istante per aver emesso il provvedimento finale e di euro 392,00 (trecentonovantadue/00) da riconoscersi quali spese di viaggio.

Il Dirigente della Sezione Giuleppe Rubipo

> L'Assessore allo Sviluppo Economico Lorgdana Capone

> > THE CALL OF THE CA



REGIONE PUGLIA

Legge Regionale	. 2016, n	, recante "Riconoscimento	di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art	. 73 comma 1 lett	t. a) del d.lgs. 23 giugno 20	11 n. 118".

Art. 1

(riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dal Decreto di Pagamento n. 241 del 24.02.2016 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dell'importo di € 2.392,00 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

Art. 2 (norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1 cap. 1318 previa variazione in diminuzione della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, **CAPITOLO 1110090** "Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali" – e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa della Missione 1, Programma 11 e Titolo 1 cap. 1318 – Dip. 26, Sez. 04.

